



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1220** Reg. Determinazioni

Registrato in data **15/07/2020**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **ELENA TODESCHINI**

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SPIRANO, VIA CAMPO ROMANO N. 69, DI CUI ALLA D.D. N. 2635 DEL 20/12/2017. DITTA ECOIMBALL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SPIRANO, VIALE DEL LAVORO N. 35/37.

IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15/06/2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/06/2020 e fino al 15/06/2023;

VISTI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 2635 del 20/12/2017, con scadenza il 20/12/2027, avente per oggetto “*Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Impianto già autorizzato*”

con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”;

- la nota provinciale prot. n. 10104 del 19/02/2018 di accettazione della polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018 emessa dalla COFACE S.A.;

VISTA l’istanza datata 20/12/2019 (protocollo provinciale n. 82276 del 23/12/2019), successivamente integrata, con la quale la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37, ha chiesto il rilascio del nulla-osta provinciale per apportare una modifica *ritenuta migliorativa* all’impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, autorizzato con D.D. n. 2635 del 20/12/2017;

RICHIAMATE:

- la nota provinciale prot. n. 7723 del 04/02/2020 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull’iniziale istanza di nulla-osta per modifiche migliorative;
- la nota provinciale prot. n. 33871 del 30/06/2020 con la quale è stato comunicato, fra l’altro, che l’istanza presentata dalla Ditta veniva ricondotta ad un procedimento di varianti non sostanziali, con nuova richiesta pareri;

PRESO ATTO:

- dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, dalla quale emerge che le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell’allegata Scheda tecnica **ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2635 del 20/12/2017;

DATO ATTO che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica sopra richiamata;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l’istanza presentata;

RICHIAMATI:

- l’art. 103 “*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27), che, al comma 1, ha previsto che “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento*”;
- l’art. 37 “*Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza*” del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*” (convertito con L. 5 giugno 2020, n. 40), che ha prorogato al 15 maggio 2020 il predetto termine;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37, all'esercizio di una variante non sostanziale presso l'impianto di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69, di cui alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 2635 del 20/12/2017), compresa la data di scadenza (20/12/2027);
- 3) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 4) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 5) di prescrivere che:
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
 - le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
 - le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
 - dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 6) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 7) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 8) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente, e Clima, Comune di Spirano, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo;

- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti

IL DIRIGENTE

Arch. Elena Todeschini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*